SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 125**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pag. 22, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

LEGGE 20 maggio 1988, n. 174.

Ratifica dell'accordo tra gli Stati Uniti da una parte e il Belgio, la Germania Federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna dall'altra (Paesi di spiegamento) sulle procedure e le modalità di ispezione relative al trattato sulle forze nucleari intermedie, firmato a Bruxelles l'11 dicembre 1987, e approvazione dello scambio di note tra l'Italia e l'URSS relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei missili a raggio intermedio e a raggio più corto presenti sul territorio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987.

88G0238

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31:

Difa immobiliare, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1988.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1988.

Frati Luigi, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1988.

Immobiliare Mulino, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1988.

Videogruppo, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1988.

Asfalt CCP, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1988.

Montedison, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «13,50% - 1978/1991» sorteggiate il 3 maggio 1988.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni «AQ/82 - 17,50%» sorteggiate l'8 aprile 1988.

Magazzini Nannucci, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1988.

Banco di Napoli - Direzione generale:

Obbligazioni di credito agrario ed opere pubbliche sorteggiate il 19 aprile 1988.

Obbligazioni «OO.PP. T.V. - 1985/2000 - 23ª emissione» sorteggiate il 19 aprile 1988.

Obbligazioni «O.C.I. T.V. - 1987/1992 - 27ª emissione» sorteggiate il 19 aprile 1988.

Obbligazioni «OO.PP. T.V. - 1986/1998 - 32ª emissione» sorteggiate il 19 aprile 1988.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):

Obbligazioni «8% - 1974/1994 - 4ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 6 aprile 1988.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 6ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 6 aprile 1988.

Obbligazioni «6% - 1969/1989 - 2ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 6 aprile 1988.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 5ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 6 aprile 1988.

Cassa di risparmio di Roma, amministrazione e custodia titoli: Obbligazioni «Fondiarie a tasso variabile» sorteggiate il 28 aprile 1988.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1988.

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 1988, n. 172.

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;

b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia a partire dal 1969;

c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597.

Art. 2.

1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

4. Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 3.

1. La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

L'art. 82 della Costituzione così recita:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Nota all'art. 4:

Gli articoli 366 e 372 del codice penale prevedono quanto segue:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)*. — Chiunque nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione».

«Art. 372 *(Falsa testimonianza)*. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Nota all'art. 5:

Il divieto di cui all'art. 307 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 307 *(Obbligo del segreto)*. — I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono e concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati».

Nota all'art. 6:

L'art. 326 del codice penale prevede quanto segue:

«Art. 326 *(Rivelazione di segreti d'ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 556):

Presentato dall'on. ZANGHERI ed altri il 3 luglio 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 1987, con parere delle commissioni II, IV e V.

Esaminato dalla I commissione il 23 e 30 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1987 (assorbita proposta di inchiesta parlamentare: doc. XXII, n. 10).

Senato della Repubblica (atto n. 498):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 ottobre 1987, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 2 e 3 marzo 1988.

Relazione annunciata il 16 marzo 1988 (atto n. 498/*A*), relatore sen. MAZZOLA.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 17 marzo 1988 (assorbita proposta n. 238).

Camera dei deputati (atto n. 556/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 marzo 1988.

Esaminato dalla I commissione il 14 aprile 1988.

Esaminato in aula il 10 maggio 1988 e approvato l'11 maggio 1988.

88G0220

DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173.

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali

1. I prelevamenti che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, le regioni, i comuni e gli altri enti locali interessati possono effettuare nell'anno 1988, rispettivamente, dai conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato o dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, non possono superare gli importi allo stesso titolo prelevati nell'anno 1987. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti disposti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non possono superare l'importo di quelli allo stesso titolo disposti per l'anno 1987. Le erogazioni di fondi ai beneficiari degli interventi possono essere disposte solo dopo la dimostrazione del completo utilizzo degli acconti già eventualmente corrisposti. Il limite di cui al presente comma può comunque essere superato, su autorizzazione del Ministro del tesoro, da accordarsi sulla base di motivata richiesta, al fine di non compromettere la continuità dei lavori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere concesse anticipazioni, da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, avvalendosi anche dei dati predisposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quadro degli elementi richiesti dall'articolo 17, comma 49, della legge 11 marzo 1988, n. 67, accerta lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, e definisce il programma degli interventi residuali, individuando il relativo fabbisogno finanziario, da stabilire sulla base di parametri diretti a consentire la razionalizzazione della spesa ed il contenimento dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Contrazione di mutui con il CREDIOP

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) di importo pari alle rate di ammortamento dei mutui, già contratti con il Consorzio stesso, in scadenza successivamente alla data del 31 dicembre 1987. Per la relativa provvista il predetto Consorzio potrà emettere obbligazioni all'interno e all'estero, in lire o in valuta.

2. Tale autorizzazione si estende alle rate di ammortamento, in scadenza successivamente alla data di cui al comma 1, dei finanziamenti concessi dal CREDIOP ad aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ed all'ente Ferrovie dello Stato, ai cui oneri di ammortamento concorra, direttamente o indirettamente, il Ministero del tesoro.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 sono contratti nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il CREDIOP e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

4. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli degli istituti di credito speciale si applicano le disposizioni dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 3.

Criteri per il riconoscimento dell'invalidità civile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla riforma della normativa sulla invalidità civile, le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e successive modificazioni, devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture e non ancora definite alla data predetta sono trasmesse a cura delle amministrazioni suddette alle commissioni mediche di cui al comma 4 territorialmente competenti.

2. Le domande di cui al comma 1 sono definite con la procedura di cui agli articoli 101, 105, 106, 108, 111, 121, 122, 123 e 124 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risultano modificati od integrati dal decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, fermi restando il diverso fondamento e la diversa natura giuridica delle pensioni di guerra rispetto ai trattamenti di invalidità civile.

3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o di indennità previsti dal comma 1 è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero del tesoro, che provvede sentito il comitato di liquidazione di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

4. Il comitato di liquidazione, le commissioni mediche e la commissione medica superiore, di cui agli articoli 102, 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono integrati, rispettivamente, con un componente e con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, della Unione italiana dei ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali. L'attuale denominazione delle commissioni mediche per le pensioni di guerra è integrata con l'aggiunta delle parole: «e d'invalidità civile».

5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente previsto in duecentoventi unità per le commissioni mediche e in centodicci unità per la commissione medica superiore, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, in aggiunta a quelle esistenti ed al fine di pervenire ad una distribuzione territoriale a livello provinciale, ulteriori commissioni mediche periferiche con decreto del Ministro del tesoro, il quale ne determina la sede. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Alle pensioni, assegni od indennità di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 80 e 81, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto compatibili con le norme del presente decreto. Si applicano inoltre gli articoli 11 e 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

7. Restano in vigore le disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto.

8. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro un triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 7 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con le modalità di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, richiamato nel comma 2, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

Art. 4.

Contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato

1. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, è fissato nella misura dello 0,60 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 si applica anche alle aziende commerciali per il cui personale è prevista la facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Art. 5.

Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro

1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti da imprese artigiane e da quelle ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. L'agevolazione suddetta trova altresì applicazione nei confronti dei contratti di formazione che verranno stipulati da imprese non artigiane nel restante territorio nazionale, purché conformi agli standards formativi determinati dalla regione con riferimento alla durata rapportata alla qualificazione da conseguire, alle ore teoriche di formazione, alla gestione dell'attività formativa anche tramite convenzione, alla certificazione pubblica, sentita la commissione regionale per l'impiego.

2. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.

Art. 6.

Modifiche della misura del versamento di acconto

1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. È altresì elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 7.

Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.

Art. 8.

Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale.

1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

Art. 9.

Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica

1. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160, sono stabilite, per ogni kWh di energia impiegata, nelle seguenti misure:

a) lire 4,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) lire 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le aliquote stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

3. Continuano ad applicarsi le aliquote vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i consumi di energia elettrica che, per effetto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3 del 27 gennaio 1988, sono esonerati dalla applicazione del sovrapprezzo termico.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 12

88G0242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 155, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria è soppresso.

Art. 2.

Agli articoli 167, 168 e 169, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 357 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 359. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialistici nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 360. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 361. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di lettere e filosofia con il contributo delle strutture dell'istituto di psichiatria.

Art. 362. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 363. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatria;
e) psico-biologia.

Art. 364. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:

psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:

psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:

psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense
epidemiologia.

e) Psico-biologica:

biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 365. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore

come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):		
genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50
Psichiatria clinica (ore 200):		
psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50
Psico-biologica (ore 100):		
strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):		
psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40
Psicoterapeutica (ore 200):		
psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):		
psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50
Psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Sociopsichiatrica (ore 100):		
psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):		
psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20
Psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Sociopsichiatrica (ore 80):		
psichiatria sociale	ore	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 366. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) U.S.S.L. n. 77 - Pavia:
ambulatorio di salute mentale;
servizio di diagnosi e cura (quindici posti-letto);

2) U.S.S.L. n. 78 - Vigevano:
reparto di degenza psichiatrica (quindici letti);
ambulatori per i centri di salute mentale di Vigevano, Mede, Garlasco e Mortara;

3) U.S.S.L. n. 3 - Varese: servizio di diagnosi e cura dell'ospedale di circolo (quindici letti);

4) U.S.S.L. n. 57 - Melegnano:
servizio di diagnosi e cura (letti quattordici);
ambulatori n. 5 (compresa U.S.S.L. n. 76);

5) U.S.S.L. n. 75 - Ospedale S. Carlo - Milano: servizio di diagnosi e cura (letti quindici).

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 367 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 368. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 369. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 372, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 370. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 371. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, con il contributo delle strutture dell'istituto di radiologia e la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 372. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 373. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 374. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:
matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, radiazioni luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche röntgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:
oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:
basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche e fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 375. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	60
tecnologia della strumentazione	»	40
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative	»	50
Diagnostica per immagini (ore 250):		
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	25
tecnologia della strumentazione	»	75
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
protezionistica (strumentazione e tecnica)	»	20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci	»	30
Diagnostica per immagini (ore 250):		
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	25
tecniche röntgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità	ore	25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche röntgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati)	»	250
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati)	ore	400
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - Indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	10
tecnologia della strumentazione	»	40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiopatologia clinica	»	50

Diagnostica per immagini (ore 100):

indagini strumentali diagnostiche	»	50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale	»	20
anatomia patologica	»	20
epidemiologia	»	5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari	»	30
chemioterapia antiblastica	»	25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia	»	30
dosimetria e piani di trattamento	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica	ore	70
chirurgia oncologica	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica	ore	100
tecniche a fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 376. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica: reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 377 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 378. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1988
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 382

88A2234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1987.

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25, primo comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, il quale dispone che i livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, nonché le relative dotazioni organiche, declaratorie delle funzioni, modalità di accesso ed eventuali equipollenze con l'ordinamento statale, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza;

Visti i precedenti decreti presidenziali 4 agosto 1984 e 4 agosto 1986, concernenti i livelli funzionali e le qualifiche dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti, le relative dotazioni organiche e le equipollenze con l'ordinamento statale (pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 dell'11 agosto 1984 e n. 236 del 10 ottobre 1986, serie generale);

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti assunte alle date 18 giugno 1985, 28 ottobre 1986 e 1° luglio 1987, concernenti, fra l'altro, le declaratorie delle funzioni e le modalità di accesso ai livelli dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, il quale dispone che, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovrà essere effettuata l'integrazione del decreto presidenziale 4 agosto 1986 citato, sulla base delle sole proposte del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, nonché delle delibere consiliari già adottate in merito;

Ritenuta la necessità di integrare i precedenti decreti presidenziali sulla base delle deliberazioni predette;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo alla dotazione numerica e ai livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, è integrato dagli articoli seguenti:

«Art. 3 (*Funzioni dirigenziali*). — Sono funzioni dirigenziali quelle richiedenti discrezionalità di poteri, autonomia di iniziative e di decisione nell'ambito dei programmi e degli indirizzi stabiliti dall'amministrazione.

Art. 4 (*Funzioni di vice direttore generale*). — Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale nella sua attività e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Al vice direttore generale potranno essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche le funzioni di capo dipartimento.

Art. 5 (*Funzioni di capo dipartimento*). — Al capo dipartimento sono demandati la direzione ed il coordinamento di un'area dipartimentale.

Art. 6 (*Funzioni del capo servizio*). — Ai capi servizio sono demandati la direzione ed il coordinamento di più unità organiche fra loro omogenee. Ad essi possono anche essere attribuite funzioni ispettive o di preposizione ad unità organiche di particolare rilevanza.

Art. 7 (*Funzioni di dirigente*). — Al dirigente spettano la direzione ed il coordinamento dell'unità organica cui lo stesso è preposto. Ad esso possono essere affidati, anche collegialmente (staff), specifici incarichi operativi, di studio, di organizzazione o ispettivi.

Art. 8 (*Promozione a capo servizio*). — La qualifica di capo servizio è conferita dal consiglio di amministrazione a scelta fra i dirigenti con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 9 (*Promozione a capo dipartimento*). — La qualifica di capo dipartimento è conferita dal consiglio di amministrazione a scelta fra i capi servizio con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 10 (*Nomina a vice direttore generale*). — La nomina a vice direttore generale viene conferita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, al capo dipartimento, ovvero ad un capo servizio che abbia almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 11 (*Livelli funzionali e qualifiche dei funzionari e degli impiegati*). — I funzionari e gli impiegati sono distinti rispettivamente in due ed in quattro livelli funzionali corrispondenti ad altrettante qualifiche, le cui attribuzioni sono stabilite secondo le seguenti declaratorie di funzioni:

Livelli	Declaratoria	Qualifica
6°	Funzioni vicarie del dirigente in caso di assenza od impedimento. Funzioni di rappresentanza dell'istituto, di consulenza, di studio, di ricerca, in relazione agli specifici incarichi conferiti dall'amministrazione. Direzione di uffici sub-dirigenziali. Funzioni indicate nella declaratoria del 5° livello svolte con particolare grado di autonomia e responsabilità	Funzionario I
5°	Attività professionali tecniche, amministrative o contabili di elevata rilevanza per responsabilità e discrezionalità operativa e decisionali in uno specifico settore e/o nell'ambito di unità funzionali secondo le direttive dell'amministrazione e dei dirigenti. Funzioni che implicano coordinamento, controllo e verifica di unità operative, attività di studio, di analisi, di elaborazione e promozione di piani e programmi. Funzioni di rappresentanza dell'Istituto in relazione agli specifici incarichi conferiti dall'amministrazione. Funzioni ed attività professionali di analisi (di sistema e di procedure) e di coordinamento di gruppi di analisi, di progettazione e di programmazione nei settori informatici. Responsabilità per i risultati conseguiti . .	Funzionario II

Livelli	Declaratoria	Qualifica
4°	Funzioni con autonomia di merito nell'ambito delle istruzioni ricevute. Conoscenza notevole delle procedure amministrative tecniche e contabili, acquisita anche nella pratica di lavoro comportante un'autonoma valutazione di atti preliminari, istruttori complessi ed esecutivi degli atti tipici dell'Istituto. Responsabilità operativa anche di gruppo in relazione alle istruzioni ricevute. Funzioni di analisi di programma, di programmazione e di gestione tecnica delle procedure nel settore operativo con responsabilità tecnico-operativa nei settori informatici	Impiegato di I/A
3°	Attività variabili e/o complesse per il perseguimento dei risultati con facoltà di decisione e di proposta nell'ambito di direttive generali. Capacità professionale, preparazione teorica e conoscenze tecnico-pratiche acquisite anche con l'esperienza sugli aspetti specifici della materia trattata. Responsabilità operativa per le attività svolte in relazione alle direttive generali ricevute. Funzioni di programmazione, di intervento tecnico-operativo comportanti responsabilità anche decisionali in sede di coordinamento di gruppi di unità ausiliarie nei settori informatici	Impiegato di I/B
2°	Attività di carattere esecutivo nell'ambito di direttive permanenti o specifiche commissioni richiedenti conoscenze tecnico-pratiche. Responsabilità per la corretta esecuzione del proprio lavoro. Funzioni operative relative ad unità periferiche ed ausiliarie nei settori informatici	Impiegato di II
1°	Attività semplici il cui espletamento richiede preparazione e conoscenze elementari da acquisire nell'esercizio delle attività medesime	Impiegato di III

Art. 12 (*Promozione al 4°, 5° e 6° livello*). — La promozione al 4° livello si consegue dopo otto anni di permanenza senza demerito nel 3° livello, ridotti a quattro per coloro che siano in possesso di diploma di laurea richiesto per l'accesso al 3° livello stesso ed è conferita dal consiglio di amministrazione.

La promozione al 5° livello è conferita dal consiglio di amministrazione, entro il limite dei posti disponibili, mediante scrutinio «per merito comparativo», al quale sono ammessi i dipendenti di 4° livello con cinque anni di effettivo servizio nel livello.

La promozione al 6° livello, entro il limite dei posti disponibili, è conferita «per merito» dal consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri fissati dallo stesso consiglio, ai funzionari del 5° livello con almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello ovvero ai dipendenti provenienti dalla ex carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato con almeno cinque anni di effettivo servizio in detta carriera.

Art. 13 (*Requisiti per l'accesso ai livelli*). — L'accesso ai primi tre livelli dovrà avvenire mediante pubblico concorso, fatte salve le norme per l'assunzione delle categorie riservatarie.

A detti concorsi potranno partecipare per il 3° livello coloro che siano in possesso di specifico diploma di scuola media superiore o di specifico diploma di laurea; per il 2° livello coloro che siano in possesso di diploma di scuola media inferiore e per il 1° livello coloro che abbiano completato la frequenza alla scuola dell'obbligo.

L'accesso per concorso ai livelli superiori al terzo potrà avvenire, previa delibera del consiglio di amministrazione, soltanto per l'assunzione di tecnici.

Art. 14 (*Concorsi*). — I concorsi di cui al precedente art. 13 sono banditi dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa stessa, e resi pubblici mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte seconda.

Nel bando dovranno essere indicati, di volta in volta, i titoli di studio o professionali, nonché i particolari requisiti specificatamente richiesti per l'assunzione e per l'ammissione ai concorsi e le modalità di esplicazione degli stessi.

Il quaranta o il trenta per cento dei posti messi a concorso rispettivamente per il 2° e il 3° livello è riservato ai dipendenti del livello immediatamente inferiore che abbiano uno dei seguenti requisiti:

possesso del titolo di studio richiesto;

otto anni di anzianità maturati nel livello immediatamente inferiore a quello cui si concorre;

cinque anni di anzianità nel livello di cui al precedente punto e possesso del titolo di studio richiesto per il livello inferiore a quello cui si concorre».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1987

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1988
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 213

88A2292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1988.

Prelevamento della somma di L. 8.902.526.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 8.902.526.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1106. — Spese riservate, ecc.	L.	300.000.000
Cap. 1107. — Spese di rappresentanza	»	300.000.000
Cap. 1552. — Indennità, ecc.	»	76.000.000
Cap. 1576. — Spese di rappresentanza	»	3.000.000
Cap. 2913. — Indennità, ecc.	»	25.000.000
Cap. 3846. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	50.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4282. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	»	30.000.000
Cap. 4285. — Indennità, ecc.	»	6.000.000
Cap. 4286. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 4302. — Indennità, ecc.	»	150.000.000
Cap. 4303. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 4984. — Indennità, ecc.	»	85.000.000
Cap. 4986. — Indennità, ecc.	»	6.000.000
Cap. 5204. — Indennità, ecc.	»	200.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1504. — Indennità, ecc.	L.	600.000.000
Cap. 1505. — Indennità, ecc.	»	300.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1097. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	300.000.000
Cap. 1107. — Spese di rappresentanza, ecc.	»	650.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	»	65.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc.	»	58.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	»	88.000.000
Cap. 4572. — Somma da versare al fondo, ecc.	»	5.460.526.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1100. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	100.000.000
Cap. 2052. — Spese riservate, ecc.	»	20.000.000
TOTALE	L.	8.902.526.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1988
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 332

88A2312

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 aprile 1988.

Finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per gli anni 1982-83-84.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il comma 1 dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto che il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, dispone che le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 1 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il quale dispone che una quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento dei programmi di ricerca, correnti e finalizzati degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità giuridica di diritto privato;

Considerato che il comma 2 del predetto art. 32 demanda al CIPE la determinazione annuale della quota del Fondo in questione da destinare agli interventi sopra citati;

Visto l'art. 7 del proprio decreto 3 novembre 1982, n. 170560, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 novembre 1982, con cui è stato assunto l'impegno di L. 37.402.005.000, a carico del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, da destinare, tra l'altro, anche al finanziamento dei programmi di ricerca finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Considerato che del citato importo di lire 37.402.005.000 è andata in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1984 la parziale somma di L. 7.599.786.000, di cui L. 7.000.000.000 per il finanziamento 1982 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti scientifici di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Vista la delibera CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, con cui è stata ripartita, tra l'altro, la perente somma di L. 7.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982 per il finanziamento dei predetti programmi di ricerca biomedica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;

Visto il proprio decreto n. 187329 del 29 novembre 1985, registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1986, con cui è stato provveduto, tra l'altro, ad erogare, per il finanziamento dei programmi 1982, l'importo complessivo di L. 3.957.500.000;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1986, n. 159742, registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1987, con cui, a valere sulla residua disponibilità di L. 3.042.500.000, è stato erogato, per l'anno 1982, l'ulteriore importo di L. 800.000.000;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1987, n. 132625, registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, con cui, a valere sulla residua disponibilità di L. 2.242.500.000, è stato erogato, per l'anno 1982, l'ulteriore importo di L. 528.500.000;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1987, n. 110418, registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1987, con cui, a valere sulla residua disponibilità di L. 1.714.000.000, è stato erogato, per l'anno 1982, l'ulteriore importo di L. 150.000.000;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1987, n. 140533, registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1987, con cui, a valere sulla residua disponibilità di L. 1.564.000.000, è stato erogato, per l'anno 1982, l'ulteriore importo di lire 212.500.000;

Visto l'art. 10 del proprio decreto 18 novembre 1983, n. 168674, registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983, con cui è stato assunto l'impegno di L. 35.781.000.000, a carico del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, da destinarsi, tra l'altro, anche al finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti scientifici di cui al citato art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Vista la delibera CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, con la quale è stata ripartita, tra l'altro, la somma di lire 7.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983, andata in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1985, per il finanziamento dei predetti programmi di ricerca biomedica finalizzata 1983;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1987, n. 110418, registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1987, con cui, a valere sulla residua disponibilità di L. 7.000.000.000, è stato erogato, per l'anno 1983, l'importo di L. 37.500.000;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1987, n. 140533, con cui a valere sulla residua disponibilità di lire 6.962.500.000, è stato erogato, per l'anno 1983, l'ulteriore importo di L. 500.000.000;

Visto il proprio decreto n. 171816 del 26 ottobre 1984, registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984, con il quale, tra l'altro, è stato assunto per l'esercizio 1984 l'impegno di L. 94.711.968.000, comprensivo dell'importo di lire 50.500.000.000, accantonato dal CIPE con delibera del 19 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984, per le attività a destinazione vincolata, prevista dall'art. 25, primo comma, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto che con la citata delibera CIPE del 28 marzo 1985 è stata ripartita, tra l'altro, la somma di L. 10.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984, andata in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1986, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1984 degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 5 ottobre 1985, n. 163150, con il quale è stato erogato, quale prima rata semestrale del finanziamento 1984 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, l'importo complessivo di L. 3.603.500.000;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 19 settembre 1986, n. 159728, con il quale è stato erogato, quale seconda rata semestrale del finanziamento 1984 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'importo complessivo di L. 592.500.000;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 7 novembre 1986, n. 179502, con il quale è stato erogato, per il 1984, l'ulteriore importo di L. 100.000.000;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1987, n. 132625, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 5.704.000.000 è stato erogato, per il 1984, l'ulteriore importo di L. 275.000.000;

Visto il proprio decreto n. 110418 del 20 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 5.429.000.000 è stato erogato, per l'anno 1984, l'ulteriore importo di L. 489.600.000;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1987, n. 140533, registrato alla Corte dei conti, con cui a valere sulla residua disponibilità di L. 4.939.400.000 è stato erogato, per il 1984, l'ulteriore importo di L. 73.000.000;

Viste le note numeri 500.4/ICS/FS3.1/1033-1034-1036 - 1037-1039-1046 del 27 luglio 1987, con le quali il Ministero della sanità, sulla somma perente del Fondo sanitario nazionale 1982 di L. 1.351.500.000, ha chiesto la reiscrizione dell'importo perente del Fondo sanitario nazionale 1982 per complessive L. 174.500.000, da assegnare per L. 112.000.000 all'I.N.R.C.A. di Ancona e per L. 62.500.000 all'istituto Regina Elena (IFO) di Roma;

Viste le note numeri 500.4/ICS/F.S 9.1/1048, 500.4/ICS/F.S 49.1/1026-1027, 500.4/ICS/F.S 3.1/1035-1038-1040-1041-1042 e 500.4/ICS/F.S 13.1/1047 del 27 luglio 1987, con le quali il Ministero della sanità, sulla somma perente del Fondo sanitario nazionale 1983 di L. 6.462.500.000, ha chiesto la reiscrizione dell'importo perente del Fondo sanitario nazionale 1983 per complessive L. 676.000.000 da assegnare per L. 37.500.000 all'istituto «S. De Bellis» di Castellana Grotte (Bari), per L. 250.000.000 all'Istituto nazionale studio e cura dei tumori di Milano, per L. 176.000.000 all'I.N.R.C.A. di Ancona e per L. 212.500.000 agli istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna;

Viste altresì le note numeri 500.4/ICS/F.S 49.1/1022-1023-1024-1025 e 500.4/ICS/F.S 3.1/1028-1029-1030-1031-1032-1043-1044-1046 del 27 luglio 1987, con le quali il Ministero della sanità, sulla somma perente del Fondo sanitario nazionale 1984 di L. 4.866.400.000, ha chiesto la reiscrizione dell'importo perente del Fondo sanitario nazionale 1984 per complessive L. 322.500.000 da assegnare per L. 85.000.000 all'Istituto nazionale studio e cura dei tumori di Milano e per L. 237.500.000 all'I.N.R.C.A. di Ancona;

Visto il proprio decreto n. 172015 del 27 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stata disposta, tra l'altro, l'integrazione dello stanziamento del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, dell'importo complessivo di L. 1.173.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per la reiscrizione del citato importo perente del Fondo sanitario nazionale degli anni 1982 (L. 174.500.000), 1983 (L. 676.000.000) e 1984 (L. 322.500.000);

Accertato che attualmente, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata dei predetti istituti scientifici, le residue somme perenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ammontano a L. 1.351.500.000 per l'esercizio 1982, a L. 6.462.500.000 per l'esercizio 1983 ed a L. 4.866.400.000 per l'esercizio 1984;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico all'assunzione dell'impegno ed alla conseguente erogazione dell'importo complessivo di lire 1.173.000.000, di cui L. 174.500.000 per la necessità 1982, L. 676.000.000 per la necessità 1983 e lire 322.500.000 per quelle 1984;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ulteriore finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1982, è assegnato a favore dell'I.N.R.C.A. di Ancona l'importo di L. 112.000.000 e a favore dell'istituto «Regina Elena» (I.F.O.) di Roma l'importo di L. 62.500.000.

È altresì assegnato, per l'ulteriore finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1983 a favore dei seguenti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'importo complessivo di L. 676.000.000, ripartito come appresso:

I.N.R.C.A. di Ancona	L. 176.000.000
Istituto nazionale studio e cura dei tumori di Milano	» 250.000.000
Istituti ortopedici «Rizzoli» di Bologna	» 212.500.000
Istituto «S. De Bellis» di Castellana Grotte (Bari)	» 37.500.000
Totale . . .	L. 676.000.000

Infine, per l'ulteriore finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1984, è assegnato a favore dei seguenti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'importo complessivo di L. 322.500.000, ripartito come appresso:

I.N.R.C.A. di Ancona	L. 237.500.000
Istituto nazionale studio e cura dei tumori di Milano	» 85.000.000
Totale . . .	L. 322.500.000

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 1.173.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.173.000.000, nella misura riportata per ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dal precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1988
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 282

88A2271

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 maggio 1988.

Misure dirette a snellire le procedure relative alla notificazione, registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio in base al programma straordinario di edilizia residenziale in alcuni comuni della regione Campania. (Ordinanza n. 1468/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1984, che istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre 1984, con la quale è stata disposta la realizzazione di un programma edilizio straordinario in taluni comuni della regione Campania;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Vista la convenzione in data 27 settembre 1984 con la quale sono stati affidati al consorzio Ge-Ha Sud — concessionario — gli interventi di cui alla citata ordinanza n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984;

Considerata l'opportunità di accelerare la definizione delle procedure relative alle espropriazioni delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi in parola, in modo tale che esse siano definite entro il periodo di vigenza delle leggi regolatrici degli interventi medesimi;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono insorte difficoltà nella trascrizione dei decreti di espropriazione di cui all'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, richiedendosi da parte di talune conservatorie dei registri immobiliari che le note relative a detta formalità rechino, tra l'altro, l'indicazione del codice fiscale ed il regime patrimoniale dell'espropriato, se coniugato;

Ritenuto che nei casi di irreperibilità del proprietario o di mancata accettazione dell'indennità l'accertamento di tali dati risulta di grande difficoltà;

Considerato che occorre assicurare, nell'interesse generale, la regolare trascrizione del decreto di espropriazione anche per i casi di irreperibilità del proprietario ovvero di mancata accettazione dell'indennità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La notifica dei decreti che pronunciano l'espropriazione dei beni necessari alla realizzazione delle opere citate in premessa può essere effettuata anche a mezzo del messo comunale, come previsto dall'art. 96 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Gli uffici preposti alla registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio vi provvederanno anche in mancanza dell'indicazione del luogo, della data di nascita e del numero di codice fiscale dei proprietari espropriandi, nonché del regime patrimoniale degli stessi se coniugati, nel caso in cui l'indennità di espropriazione sia stata depositata nella Cassa depositi e prestiti.

I conservatori dei registri immobiliari sono esonerati da ogni responsabilità al riguardo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2301

ORDINANZA 23 maggio 1988.

Integrazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984, così come modificata dall'ordinanza n. 288/FPC/ZA del 17 luglio 1984, concernente la realizzazione di un programma costruttivo nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 1469/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 20 febbraio 1984 con cui si autorizzava, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 6 miliardi, per la realizzazione di circa cento alloggi in località Cappella del comune di Monte di Procida per far fronte alla emergenza derivata dagli sgomberi di fabbricati pericolanti;

Vista l'ordinanza n. 288/FPC/ZA del 17 luglio 1984 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania

n. 48 del 27 agosto 1984, con cui si attribuiva al sindaco l'esecuzione della citata ordinanza n. 106/FPC e si riservava al dipartimento delle opere pubbliche d'emergenza l'approvazione del progetto, l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori;

Vista l'ordinanza n. 510/FPC/ZA del 19 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2 aprile 1985 con la quale le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137/FPC dell'8 marzo 1984, per la parte concernente la deroga alle norme che regolano le espropriazioni e gli strumenti urbanistici, sono estese anche al programma costruttivo di cui all'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984;

Visto il decreto del capo del servizio opere pubbliche n. 82 dell'8 gennaio 1987 con il quale è stato approvato il progetto stralcio per la realizzazione di ottantadue alloggi in località Cappella del comune di Monte di Procida;

Vista la nota del sindaco del comune di Monte di Procida in data 12 ottobre 1987, n. 10008, con la quale è stato richiesto, per la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari dei suoli occupati per la realizzazione del raccordo stradale facente parte del progetto per la realizzazione di ottantadue alloggi, il visto di competenza in ordine alle indennità, prevedendo la maggiorazione del 70%, giusta art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la citata ordinanza n. 510/FPC/ZA del 19 marzo 1985 che consente la realizzazione del citato programma costruttivo anche in deroga alle norme che regolano le espropriazioni e gli strumenti urbanistici;

Considerato che per interventi analoghi realizzati nell'area flegrea ai proprietari dei suoli è stata concessa la maggiorazione di cui al citato art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata l'opportunità, per uniformità di indirizzo, di accogliere la richiesta del comune di Monte di Procida;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le indennità dovute agli aventi diritto per l'occupazione e l'espropriazione delle aree occorrenti all'esecuzione del raccordo stradale facente parte del progetto per la realizzazione di ottantadue alloggi in località Cappella del comune di Monte di Procida saranno corrisposte con la maggiorazione del 70% prevista dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2299

ORDINANZA 24 maggio 1988.

Interventi volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 9 e 10 novembre 1987 nel comune di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 1470/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 220 di repertorio del 12 febbraio 1988, di ripartizione dei fondi disposti con la suddetta legge;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1988;

Vista la richiesta del 23 maggio 1988, n. 4819, con cui il comune di Castellammare di Stabia chiede il finanziamento delle opere di somma urgenza già eseguite, delle opere di sostituzione delle condotte danneggiate e della sistemazione dei rivi;

Considerata l'opportunità di procedere con immediatezza all'appalto dei lavori suindicati indispensabili per un rapido ritorno alla normalità, prima dell'inizio della prossima stagione invernale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per i lavori indicati in premessa è assegnata al comune di Castellammare di Stabia la somma di L. 12.000.000.000 così ripartita:

per opere di somma urgenza già eseguite: lire 1.300.000.000;

per sostituzione condotte danneggiate: lire 1.000.000.000;

per sistemazione rivi: L. 9.700.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di Castellammare di Stabia può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza sarà posto a carico dei fondi disposti con l'art. 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede alla nomina dei collaboratori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2300

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1988.

Modificazioni alla deliberazione 2 maggio 1985 con la quale è stato approvato il programma triennale 1985-87 delle regioni Basilicata e Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante la proroga dei termini e l'accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Viste le proprie precedenti delibere, in data 2 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 luglio 1985) con la quale vengono approvati i programmi triennali 1985-87 delle regioni Basilicata e Campania, e in data 18 settembre 1987 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1987) con la quale sono state apportate modifiche al «Programma triennale» di intervento 1985-87 della regione Campania;

Considerato che la regione Campania ha ora presentato la proposta integrativa di destinazione dei residuali 80 miliardi di propria competenza a valere sul citato «Programma triennale»;

Vista la nota n. 1938/Prot.Gen/Progra in data 10 marzo 1988 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Sottosegretario agli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Il «Programma triennale» di intervento 1985-87 della regione Campania approvato con delibera CIPE del 2 maggio 1985 così come risulta modificato dalla delibera 18 settembre 1987 è ora integrato con i seguenti interventi:

20 miliardi al settore del «risanamento coste e costoni rocciosi» con particolare riferimento alle opere di grande urgenza che interessano il versante amalfitano, la costa dei Maronti e la Baia di Sorceto dell'Isola di Ischia nonché la costa della foce del Volturno;

20 miliardi ad integrazione delle risorse già attribuite per la realizzazione della superstrada Eboli-Mercato S. Severino, tesa a costituire un collegamento nord-sud che consenta il superamento della conurbazione salernitana;

20 miliardi in favore della viabilità dell'area salernitana con specifici interventi per i collegamenti stradali e ferroviari dell'area portuale con l'area di sviluppo industriale di Salerno;

20 miliardi in favore del collegamento Valle Noce-Bussentina attraverso la realizzazione di una direttrice atta a favorire un collegamento diretto tra le aree interne del cilento e lucane e il litorale tirrenico.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A2284

COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

DELIBERAZIONE 25 maggio 1988.

Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 10/1988).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 e n. 9 del 9 maggio 1988;

Considerato che il punto 2, paragrafo B, del provvedimento CIP n. 3/88 stabilisce che le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico siano soggette in corso d'anno a verifica quadrimestrale sulla base delle variazioni del prezzo del petrolio greggio importato (P.G.I.) e delega il Presidente delegato del CIP ad emanare i provvedimenti recanti i valori delle aliquote di contributo e di sovrapprezzo termico ed i relativi valori di riferimento del P.G.I.;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del P.G.I., riferito ai mesi di dicembre 1987, gennaio, febbraio e marzo 1988, è stato individuato in 139.536 lire per tonnellata;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico n. 264 del 29 aprile 1988, con la quale si comunica che il nuovo valore del P.G.I. comporta una diminuzione delle aliquote di contributo per l'onere termico e di sovrapprezzo termico nella misura dell'11,83% rispetto a quelle attualmente in vigore;

Delibera:

1. A partire dalle bollette e fatture anche d'acconto emesse dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le aliquote di sovrapprezzo in vigore a tale data, al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento CIP n. 27/1984 paragrafo *C)*, punto 2), vengono diminuite dell'11,83% e conseguentemente le nuove aliquote di sovrapprezzo risultanti sono:

		Aliquote	Maggiorazioni provv. n. 27/1984	Totale
		—	—	—
a) Forniture con consegna in bassa tensione	L./kWh	28,80	7,50	36,30
b) Forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata fino a 500 kW	»	26,55	6,85	33,40
c) Forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata superiore a 500 kW . .	»	26,85	7,05	33,90
d) Forniture con consegna in alta tensione superiore a 50 kV . .	»	25,95	6,75	32,70

Alle forniture di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)* che presentano un assorbimento di energia elettrica superiore a 250 kWh per ogni kW della potenza impegnata — o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata — in ogni mese di fornitura si applicano, limitatamente al consumo eccedente il suddetto quantitativo, le seguenti aliquote:

		Aliquote	Maggiorazioni provv. n. 27/1984	Totale
		—	—	—
a) Forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV	L./kWh	2,60	0,60	3,20
b) Forniture con consegna in alta tensione oltre 50 kV	»	2,50	0,60	3,10

2. Con la medesima decorrenza di cui al precedente punto 1) alle sottoindicate forniture si applicano le seguenti aliquote di sovrapprezzo:

		Aliquote	Maggiorazioni provv. n. 27/1984	Totale
		—	—	—
a) Forniture per tutti gli usi agricoli, di consorzi di bonifica e miglioramento fondiario:				
con consegna in bassa tensione	L./kWh	22,40	5,80	28,20
con consegna a tensione superiore	»	20,85	5,45	26,30
b) Forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori	L./kWh	21,00	5,50	26,50
Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo	»	26,55	6,85	33,40
c) Forniture per usi domestici che non rientrano tra quelle indicate alla precedente lettera *b)*	»	26,55	6,85	33,40

3. Con la medesima decorrenza di cui al precedente punto 1), alle forniture di cui al titolo IV, punto 2), lettere *b), c), d)* ed *e)* del provvedimento n. 58/1982, per le quali è provvisoriamente in atto il trattamento in gradualità previsto al titolo IV, punto 3), del provvedimento n. 12/1984, si applica una diminuzione dell'11,83% all'aliquota in atto alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento comprensiva anche dell'eventuale aumento di gradualità decorrente da tale data ed al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento CIP n. 27/1984, paragrafo *c)*, punto 2).

Aliquote di contributo

Con decorrenza dal 1° maggio 1988 le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono diminuite dell'11,83% e vengono conseguentemente determinate nelle misure seguenti:

Aziende	Aliquota L./kWh
—	—
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	22,0603
Azienda energetica municipale - Torino	10,5757
Azienda energetica municipale - Milano	11,3014
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	29,3899
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	20,5837
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	10,1957
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,5641
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	40,1105
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	16,8976
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo . . .	0,0368
Impresa elettrica Dante Nigris - Tolmezzo	1,4360
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	23,0035
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,0270

Roma, addì 25 maggio 1988

Il Ministro-Presidente delegato
BATTAGLIA

88A2302

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 maggio 1988.

Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. relativa alla retrocessione ai depositari delle commissioni sulle operazioni in titoli. (Deliberazione n. 3465).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987:

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987;

Vista la lettera in data 3 marzo 1988 con la quale, tra l'altro, la Monte Titoli S.p.a. comunicava la misura della percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla Società stessa a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto; nonché la comunicazione del 6 maggio 1988 con la quale la società Monte Titoli ha precisato che la misura del 95% della retrocessione ai depositari delle commissioni sulle operazioni in titoli si riferisce all'esercizio 1988;

Vista la lettera in data 29 marzo 1988, con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della citata legge 19 giugno 1986, n. 289, ha comunicato il proprio assenso all'approvazione di quanto richiesto dalla Monte Titoli S.p.a;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. che ha stabilito, per l'anno 1988, nella misura del 95% la retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte Titoli stessa a carico degli emittenti per il servizio titoli loro fornito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, addì 17 maggio 1988

Il presidente: PIGA

88A2303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte e aumento, da cinquecento a seicento, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, ad allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 3 giugno 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte e l'aumento, da cinquecento a seicento, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, ad allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1987.

88A2325

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 maggio 1988 il dott. Buttu Salvatore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa autotrasporti «La Barbagia», con sede in Sarule (Nuoro), posta in liquidazione con precedente decreto ministeriale del 29 marzo 1969, in sostituzione del dott. Giuseppe Segretario.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 la gestione commissariale della società cooperativa «Simone 71 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, è stata prorogata sino al 19 novembre 1988 e l'avv. Paris Carretta è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Sebastiano Samperi, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1988 il dott. Maurizio Pedrotti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Circolo ricreativo vicomunese», con sede in Vicomune di Cigognola (Pavia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 luglio 1983, in sostituzione del dott. Rovati Riccardo.

88A2306

Scioglimento della società «Cooperativa pescatori Madonna del Rosario» - Società cooperativa a r.l., in Trebisacce

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988 la società «Cooperativa pescatori Madonna del Rosario» - Società cooperativa a r. l., con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Malvasi Antonio il 4 giugno 1950, repertorio n. 4813, registro società n. 201 del tribunale di Castrovillari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Rocchino Corvino, residente a Trebisacce (Cosenza), via Strada F n. 100.

88A2305

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:

biologia generale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia umana.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura polacca;

lingua e letteratura inglese.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

fluidodinamica;

scienza delle costruzioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2304

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca popolare dell'Emilia soc. coop. a r.l., con sede legale in Modena, alla Banque Indosuez-Italia S.p.a., con sede legale in Milano, nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Milano.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 maggio 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca popolare dell'Emilia alla Banque Indosuez nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Milano, in via Mengoni n. 2 e in via Restelli n. 1/A presso la società Monteshell.

88A2309

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 maggio 1988 del Ministro del tesoro recante la determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983 (settennali), 1° giugno 1984 (settennali), 1° dicembre 1984 (settennali), 18 dicembre 1985 (quinquennali), 1° dicembre 1987 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1988 e scadenza nel mese di dicembre 1988. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 21 maggio 1988).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al ventitreesimo rigo dello stesso, dove è scritto: «di L. *34.500.000.000* per i CCT settennali 1° giugno 1984;», leggasi: «di L. *344.500.000.000* per i CCT settennali 1° giugno 1984;».

88A2310

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.